



COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento 1, 07010 Bultei (SS) telefono 079 795708, fax 079 795852 www.comune.bultei.ss.it - comunebultei@legpec.it

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 25 DEL 09-05-2018

Oggetto: Ordinanza N°25 del 09/05/2018 : Tutela e igiene dell'abitato, campagna prevenzione incendi 2018 e pulizia dei fondi incolti.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario assumere specifiche iniziative dirette al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il rischio incendi e di mitigare le conseguenze per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia del Comune di Bultei, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, per il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

RITENUTO che il rischio concreto di incendi, sia dentro sia fuori l'abitato, connesso all'incuria dei terreni e giardini e al mancato taglio delle stoppie, erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare degli insetti e, in particolare di zecche, che possono essere veicolo di malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, tanto più crescenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio e a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente provvedimento ;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21.11.2000, N° 353;

VISTA la L.R. 27/04/2016 N°8;

VISTA la Deliberazione G.R. N°23/11 del 09/05/2018 di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017/2019;

VISTO il D.Lgs. N°267/2000;

VISTO l'art.7 comma 1 bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

ORDINA

1. A tutti i proprietari e/o detentori di terreni, aree verdi incolte, cortili, lotti, giardini e simili siti all'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe, di provvedere, **entro il termine massimo del 15 Giugno 2018**, ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili;
2. Ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, nonché di mantenerli in condizioni igieniche-sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della calda stagione;

AVVERTE

- a) Che, decorso inutilmente il termine fissato al punto 1 del dispositivo o non ottemperando per il periodo successivo ai sensi del punto 2 del dispositivo, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €50,00 (euro cinquanta), quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00. Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 650 del Codice Penale;
- b) Che, quanto non disciplinato dal presente provvedimento viene disciplinato dall'allegato alla Delibera della Giunta Regionale N°23/11 del 09/05/2017 *"Prescrizioni Regionali Antincendio per il triennio 2017/2019"*;

DISPONE

- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Bultei 09/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dr. Francesco Fois